



**DECRETO N. 84**

**in data 31 luglio 2020**

**Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Proroga al 31 luglio 2020 delle ordinanze di cui ai DD.P.G.R. numeri 68, 72, 75, 76, 77 e 82 del 2020.**

## **IL PRESIDENTE**

**VISTO** gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

**VISTO** l'articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;

### **VISTI:**

- la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante *“Istituzione del servizio sanitario nazionale”* e, in particolare, l'art. 32 che dispone *“il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”*, nonché *“nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla Regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”*;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 50, che recita *“Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in*

*ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;*

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante *“Misure urgenti per il contenimento del contagio nella Regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia)”;*
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n° 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;*
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante *“Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sull'intero territorio nazionale”;*
- l’ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 34 del 21 marzo 2020, recante *“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;*
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;*
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, come convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*. in particolare l'art. 3 che recita: *“Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale”;*
- l’ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 35 del 29 marzo 2020, recante *“Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;*
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2020, recante all’art. 1 *“Misure urgenti per il contenimento del contagio”*, nonché la proroga

al 13 aprile 2020 *“dell’efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall’ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti”*;

- il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 36 del 3 aprile 2020, recante *“Ulteriori misure per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”*;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 38 del 6 aprile 2020, recante *“Ulteriori misure per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Servizio di trasporto pubblico non di linea”*;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 39 del 6 aprile 2020, recante *“Ulteriori misure per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”*;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 40 del 7 aprile 2020, recante *“Modifica al punto 14 del decreto n. 39 del 6 aprile. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”*;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 recante all’art. 1 *“Misure urgenti di contenimento del contagio”*, nonché l’efficacia dal 14 aprile al 3 maggio 2020 delle disposizioni in esso contenute e la cessazione degli effetti delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11, 22 marzo 2020 e 1 aprile 2020;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 43 del 13 aprile 2020, recante *“Ulteriori misure per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”*;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”*;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 49 del 30 aprile 2020, recante *“Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”*;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 50 del 2 maggio 2020, recante *“Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”*;

- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, *“Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, come convertito dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020, *“Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 57 del 17 maggio 2020, recante *“Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”*;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 58 del 18 maggio 2020, recante *“Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Revoca del decreto n. 57 del 17 maggio 2020.”*;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 63 del 22 maggio 2020, recante *“Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Revoca del decreto n. 57 del 18 maggio 2020.”*;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 64 del 27 maggio 2020, recante *“Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Integrazione al Decreto n. 63 del 22 maggio 2020.”*;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 65 del 28 maggio 2020, recante *“Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Integrazione al Decreto n. 63 del 22 maggio 2020”*;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 66 del 5 giugno 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”*;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 giugno 2020, *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 68 del 13 giugno 2020, recante *“Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Revoca del D.P.G.R. n. 66 del 5 giugno 2020”*;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 72 del 29 giugno 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Parziale revoca ed integrazione del D.P.G.R. n. 68 del 13 giugno 2020”*;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 75 del 3 luglio 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”*;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 76 del 11 luglio 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Integrazione del D.P.G.R. n. 68 del 13 giugno 2020”*;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2020, *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 77 del 14 luglio 2020, recante *“Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Proroga al 31 luglio 2020 delle ordinanze di cui ai DD.P.G.R. numeri 68, 72, 75 e 76 del 2020”*;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 82 del 17 luglio 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”*;
- l’ordinanza del Ministro della Salute del 24 luglio 2020;
- il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, *“Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”*;

**DATO ATTO** che la Regione Piemonte ha attivato tre livelli di monitoraggio al fine di verificare quotidianamente l'evoluzione del contagio su tutto il territorio piemontese ed in particolare:

- monitoraggio nazionale a cura dell'Unità di crisi regionale in interfaccia diretta con il Ministero della salute come da decreto del 30 aprile 2020;
- monitoraggio regionale condotto sotto la supervisione del prof. Paolo Vineis;
- monitoraggio istituzionale di cui alla D.G.R. n. 1-1314 del 4 maggio 2020 "*Costituzione del Gruppo regionale di monitoraggio Fase 2*" finalizzato ad acquisire le informazioni legate agli effetti dell'attenuazione delle misure di *lockdown*;

**DATO ATTO** che in data 15 maggio 2020 la Giunta della Regione Piemonte ha disposto con D.G.R. n. 31-1381 l'adozione di un sistema di gestione relativo alla Fase 2 dell'epidemia COVID-19 per il tracciamento attivo dei contatti;

**RILEVATO** che, in data 31 luglio 2020, il Gruppo di monitoraggio, nella persona della d.ssa Pasqualini, ha relazionato alla Giunta regionale in merito a criticità o allerta riferibili a tutto il territorio piemontese e che, anche alla luce del "Monitoraggio Fase 2 Report 11" aggiornato al 28 luglio 2020 del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità, ha indicato il Piemonte come regione con indicatore Rt (punto 3.2 del report) contenuto nel valore di soglia e inferiore alla settimana precedente, pur in presenza di un aumento dell'incidenza dell'infezione attribuibile a casi individuati (unico focolaio con sedici casi asintomatici associati e un numero di casi importati pari a dodici);

**RILEVATO** che, per quanto riguarda gli ambienti di lavoro e quindi la tutela dei lavoratori, sono già operanti idonei protocolli nazionali sulla sicurezza del lavoro nonché le prescrizioni più cautelative adottate dalle singole aziende o categorie di aziende, con conseguente operatività delle idonee misure a presidio della salute individuale e collettiva;

**DATO ATTO** che la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha condiviso e, quindi, trasmesso in data 9 luglio 2020 al Presidente del Consiglio dei Ministri il documento, "*Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative*", prot. 20/127/CR7ter-a/COV19, che costituisce aggiornamento degli analoghi documenti precedentemente assunti;

**RILEVATO** che il D.P.C.M. del 14 luglio 2020 richiama nelle proprie premesse il suddetto documento "*Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative*" e lo allega sub 1 al medesimo provvedimento;

**VISTA** la D.G.R. n. 45-1698 del 17 luglio 2020, "*Adozione delle 'Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative', e delle linee guida per la ripresa degli sport di contatto e di squadra in conseguenza dell'emergenza*

*sanitaria da Covid-19, formulate in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome”*, che adotta per la Regione Piemonte il suindicato documento *“Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative”*, nonché, aggiuntivamente, la specifica scheda tecnica relativa agli sport di contatto e di squadra di cui alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 25 giugno 2020;

**RILEVATO** che la medesima D.G.R. n. 45-1698 del 17 luglio 2020 dà atto che, costituendo mera riformulazione, l’adozione delle *‘Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative’* nel D.P.C.M. del 14 luglio 2020 non comporta modifiche ai vigenti D.P.G.R. nn. 68, 72, 75, 76, 77 del 2020;

**DATO ATTO** che l’articolo 1, comma 14, del citato decreto-legge 15 maggio 2020, n. 33, prevede che *“le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali”*;

**RITENUTO** che il contesto epidemiologico piemontese presenti positivi effetti dovuti all’attività di prevenzione e contenimento, confermati dagli indici di rilevamento effettuati sui tre livelli di monitoraggio sopra citati;

**RITENUTO** altresì che sia opportuno continuare ad ispirarsi alla cautela prevedendo un ritorno alla normalità graduale;

**CONSIDERATO** che, nel rispetto dei protocolli o linee guida nazionali, sia possibile garantire una ripresa delle attività nella preminente esigenza della tutela della salute pubblica e, comunque, riservandosi di intervenire tempestivamente per l’adozione di immediati interventi restrittivi qualora si rendessero necessari in relazione ai monitoraggi sopra richiamati;

**RILEVATO** che il citato D.P.C.M. del 11 giugno 2020 ha aggiornato ed integrato quanto già contenuto nel precedente D.P.C.M. del 17 maggio 2020, prevedendo esplicitamente la possibilità di valutazioni di intervento da parte delle singole Regioni;

**ASSUNTO** quali specifiche valutazioni della compatibilità delle misure definite nel presente decreto con l’andamento della situazione epidemiologica del territorio piemontese:

- il parere datato 31 luglio 2020 del Coordinatore del piano regionale della Prevenzione e del Responsabile del settore Programmazione dei servizi sanitari e socio sanitari della Regione Piemonte che, valutato che sulla base di quanto riportato nel report settimanale n.10 Monitoraggio Fase 2, che riguarda

i dati relativi alla settimana 13-19 luglio 2020, aggiornati al 21 luglio, validato dal Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità Cabina di Regia ai sensi del D.M. Salute 30 aprile 2020 la situazione regionale risulta sotto controllo per tutti gli indicatori previsti per la gestione dell'epidemia, e, tenuto conto che i dati del monitoraggio giornaliero dei nuovi casi di COVID-19, svolto dal servizio regionale di epidemiologia e dal SEREMI, che hanno evidenziato un significativo aumento nel periodo 20-26 luglio (Report settimanale 11 Monitoraggio Fase 2) a causa di focolai legati a contesti particolari e controllati tempestivamente, evidenziano un trend verso la normalizzazione con 7 casi positivi in data 27/07, 13 in data 28/07 e 8 in data 29/07, conferma che la situazione epidemiologica sul territorio della Regione Piemonte risulta compatibile con la proroga al 10 agosto 2020 delle disposizioni di cui ai Decreti del Presidente della Giunta Regionale nn. 68, 72, 75, 76, con la conferma, sino alla medesima data, delle disposizioni in merito al trasporto pubblico di cui all'allegato 1 del D.P.C.M. del 14 luglio 2020, per la loro applicazione integrata con le disposizioni assunte dalla Regione Piemonte in merito alle "Linee guida per la ripresa del trasporto pubblico a pieno carico" nonché alle "Linee guida per la ripresa dell'attività degli impianti a fune sul territorio piemontese, non classificati come trasporto pubblico locale";

**RITENUTO** pertanto che quanto sopra esposto ben delinei le condizioni di necessità ed urgenza necessarie alla tutela della sanità pubblica;

**PRESO ATTO** che il citato D.P.C.M. del 14 luglio 2020, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale, proroga sino al 31 luglio 2020 le misure di cui al D.P.C.M. del 11 giugno 2020;

**PRESO ATTO** che il citato decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, proroga dal 31 luglio 2020 al 15 ottobre 2020 le disposizioni di cui ai vigenti decreti-legge 25 marzo 2020, n. 19, e 16 maggio 2020, n. 33, e che continua ad applicarsi il D.P.C.M. del 14 luglio 2020 fino all'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 19 del 2020, e comunque non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 83;

**RILEVATO** che i citati Decreti del Presidente della Regione Piemonte n. 68 del 13 giugno 2020, n. 72 del 29 giugno 2020, n. 75 del 3 luglio 2020, n. 76 del 11 luglio 2020, n. 77 del 14 luglio 2020, n. 82 del 17 luglio 2020 sono in vigore con efficacia sino al 31 luglio 2020;

**RITENUTO** in conseguenza di prorogare l'efficacia alla medesima data del 10 agosto 2020 i Decreti del Presidente della Giunta Regionale n. 68 del 13 giugno 2020, n. 72 del 29 giugno 2020, n. 75 del 3 luglio 2020 e n. 76 del 11 luglio 2020, n. 77 del 14 luglio 2020, n. 82 del 17 luglio 2020;



**INFORMATE** preventivamente le Prefetture piemontesi tramite la Prefettura di Torino;

**SENTITE** le associazioni di rappresentanza degli Enti locali ANCI, ANPCI, UNCEM, UPI, ALI;

**SENTITO** l'Assessore alla sanità della Regione Piemonte;

**INFORMATA** la Giunta regionale ed ottenuta la relativa condivisione;

## **ORDINA**

che, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica, e tenuto conto delle misure già disposte con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, nel territorio regionale si adottino le seguenti misure:

- 1) l'efficacia dei Decreti del Presidente della Giunta regionale n. 68 del 13 giugno 2020, n. 72 del 29 giugno 2020, n. 75 del 3 luglio 2020, n. 76 del 11 luglio 2020, n. 77 del 14 luglio 2020, e n. 82 del 17 luglio 2020 è prorogata sino al 10 agosto 2020;
- 2) il mancato rispetto delle misure previste dal presente Decreto, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, è sanzionato secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con legge 22 maggio 2020, n. 35.

Il presente decreto ha efficacia sino alla data del 10 agosto 2020.

## **INFORMA**

il Ministro della salute ai sensi del decreto-legge n. 33 del 16 maggio 2020.

Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

*on. Alberto Cirio*

*(firmato in originale)*

*Visto*

*Il Direttore della Giunta regionale*

*(firmato in originale)*